



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BOCCARDI"

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB)

C.F. 91049570707

<http://www.iisboccarditiberio.gov.it> - cbis01800l@pec.istruzione.it - cbis01800l@istruzione.it

ITC "G. BOCCARDI"

Via De Gasperi, 30 - Termoli (CB)

Tel. 0875/83655 Fax 0875/82768

ITNG "U. TIBERIO"

Via De Gasperi, 28 - Termoli (CB)

Tel. 0875/84783 Fax 0875/705626

Regolamento Docenti

1. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella misura più ampia: i ragazzi non vanno mai lasciati soli; in caso di necessità ci si rivolge al personale addetto e, per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si deve comunicare con il D.S. o con i suoi collaboratori.
2. Si ricorda che la struttura della scuola (finestre, porte, spigoli...) presenta diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno pertanto, vigilare affinché non avvengano incidenti, segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni.
3. Gli insegnanti sono tenuti ad adoperarsi affinché, durante le lezioni, il "rumore" normale di una classe non si manifesti in forma di disturbo per le altre e per la lezione stessa. Sia cura poi di ogni insegnante ricordare ai ragazzi che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell'interesse di tutti.
4. Gli insegnanti dovranno essere nelle aule almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Anche per le ore d'insegnamento successive alla prima, gli insegnanti non ancora in servizio dovranno trovarsi a scuola 5 minuti prima.
5. I docenti sono tenuti ad applicare e ad accertare l'osservanza da parte degli alunni delle norme che disciplinano il funzionamento del sistema elettronico di rilevazione delle loro presenze, con particolare riferimento all'art. 2 bis del Regolamento d'Istituto.
6. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno viste dal docente presente in classe, fatta eccezione per quelle sottoscritte personalmente dagli alunni maggiorenni, che dovranno essere validate dal Dirigente o dai suoi Collaboratori delegati.
Per le misure disciplinari ci si attiene a quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (in particolare non è ammesso l'allontanamento dall'aula per motivi disciplinari).
7. I docenti sono tenuti a far rispettare agli studenti il divieto di fumo in tutte le sue forme, nonché a segnalare nel più breve tempo possibile al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori le violazioni all'art. 15 del Regolamento di Istituto, comunicando, se noti, i nominativi dei responsabili.

8. La ricreazione si svolgerà negli spazi dell'istituto. Nei suddetti spazi la vigilanza deve essere effettuata dai docenti in servizio nella terza ora di lezione, fino al 31/01, e dai docenti della quarta ora dall' 1/02.

9. Durante le assemblee di classe gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza, ai sensi della vigente normativa, e non possono allontanarsi dall'aula di relativo svolgimento.

10. Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Si deve evitare di lasciare la classe priva di sorveglianza, rivolgendosi, in caso di necessità, al personale non docente in servizio.

11. Qualora un soggetto legittimato ad avanzarne richiesta abbia la necessità di far uscire uno studente prima del termine delle lezioni, dovrà recarsi personalmente a scuola.

La segreteria provvederà a comunicare al docente in servizio - per le vie brevi, per il tramite dei collaboratori scolastici - il permesso di uscita.

12. Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione dei completamenti giornalieri di orario delle lezioni relativi alle disposizioni. Le comunicazioni avverranno sempre attraverso l'apposito registro e ogni docente è tenuto a prenderne visione.

13. Le richieste di permessi devono essere presentate, di norma, con almeno tre giorni di anticipo. La concessione è regolata dalle norme del CCNL vigente.

14. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio, n°104, devono essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Ai fini della fruizione dei permessi, gli aventi diritto sono tenuti a farne richiesta al D.S. con congruo anticipo, in modo da consentire una funzionale organizzazione del servizio scolastico. In mancanza, le assenze saranno considerate arbitrarie e ingiustificate.

15. Le verifiche scritte vanno consegnate al collaboratore designato dal D.S., con contestuale annotazione su apposito registro cartaceo dei relativi elementi identificativi.